



Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Crotone, Cassano e Cerchiara" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 26 novembre 2002 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Crotone, Cassano e Cerchiara";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 febbraio 2010 con protocollo n. 8811/QdV/M/DI/B con il quale è stato autorizzato con prescrizioni, in via provvisoria e fatta salva, ove prevista, l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale, l'avvio dei lavori previsti nel progetto "Intervento di bonifica delle acque di falda" contenuto nel documento "Revisione del Progetto operativo di bonifica dei suoli e delle acque di falda delle aree di competenza Syndial SpA" trasmesso da Syndial Attività Diversificate SpA con nota del 4 dicembre 2008 con protocollo n. 775;
- Vista la nota del 7 luglio 2011 n. 141/2011 di protocollo, con la quale Syndial Attività Diversificate SpA ha trasmesso la documentazione tecnica contenente osservazioni e approfondimenti in relazione alle prescrizioni stabilite con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 febbraio 2010 con protocollo n. 8811/QdV/M/DI/B;
- Visto il "Progetto di bonifica delle acque di falda - variante al decreto del 15 febbraio 2010 (prot. 8811/QDV/M/DI/B). Marzo 2012" trasmesso dalla Syndial Attività Diversificate SpA con nota del 10 maggio 2012 con protocollo n. 119/2012, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14756/TRI/DI del 22 maggio 2012;
- Visto il "Progetto di bonifica delle acque di falda - variante al decreto del 15

febbraio 2010 (prot. 8811/QdV/M/DI/B) – Revisione 1” trasmesso dalla Syndial Attività Diversificate SpA con nota del 23 maggio 2013 con protocollo n. 71/2013, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 37686/TRI del 28 maggio 2013;

- Visto il verbale della riunione tecnica svoltasi il 5 settembre 2013 con la presenza di rappresentanti della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ISPRA, Syndial Attività Diversificate SpA e Consorzio CSI Crotone nel corso della quale ISPRA ha anticipato i contenuti di un parere tecnico sul “Progetto di bonifica delle acque di falda – variante al decreto del 15 febbraio 2010 (prot. 8811/QdV/M/DI/B) – Revisione 1”, successivamente trasmesso con nota del 24 settembre 2013 con protocollo n. 37718, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 49450/TRI in data 25 settembre 2013;
- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 26 settembre 2013, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’8 ottobre 2013 con protocollo n. 4523/TRI/DI/B, che ha deliberato di ritenere approvabile, con prescrizioni, il “Progetto di bonifica delle acque di falda – variante al decreto del 15 febbraio 2010 (prot. 8811/QdV/M/DI/B) – Revisione 1”;
- Vista la nota del 18 giugno 2014 con protocollo n. 199223, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 16830 del 18 giugno 2014, con la quale la Regione Calabria evidenzia che gli interventi previsti nel “Progetto di bonifica delle acque di falda – variante al decreto del 15 febbraio 2010 (prot. 8811/QdV/M/DI/B) – Revisione 1” non sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;
- Considerato che il “Progetto di bonifica delle acque di falda – variante al decreto del 15 febbraio 2010 (prot. 8811/QdV/M/DI/B) – Revisione 1”, in alternativa alla realizzazione dell’impianto TAF previsto nell’originario progetto, prevede l’invio delle acque emunte dalla barriera idraulica all’impianto Consortile del Consorzio dello Sviluppo Economico Industriale di Crotone, già esistente, che risulta utilizzato al di sotto delle sue proprie capacità di trattamento per le quali era stato progettato e realizzato;
- Considerato che il “Progetto di bonifica delle acque di falda – variante al decreto del 15 febbraio 2010 (prot. 8811/QdV/M/DI/B) – Revisione 1”, non prevede più la realizzazione dell’impianto TAF con una riduzione rispetto al costo del progetto originario di circa 6.800.000,00 euro (sei milioni ed ottocentomila euro);
- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5255/TRI/DI/B del 23 settembre 2014, con il quale è stato approvato unicamente il “Progetto di bonifica delle acque di falda – variante al decreto 15/2/2010 (prot. n. 8811/QdV/M/DI/B) – Revisione 1”, trasmesso da Syndial Attività Diversificate SpA con nota del 23

- Vista maggio 2013 con protocollo n. 71/2013;
la documentazione integrativa trasmessa da Syndial Attività Diversificate con nota del 19 novembre 2014 con protocollo n. PROG-183/2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. ~~30444~~ del 27 novembre 2014, in risposta alle prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5255/TRI/DI/B del 23 settembre 2014;
- Visto il parere della Struttura Tecnica di Assistenza della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che nel corso della seduta del 3 dicembre 2014, ha esaminato la documentazione integrativa trasmessa da Syndial Attività Diversificate SpA di cui alla nota del 19 novembre 2014 con protocollo n. PROG-183/2014;
- Considerato che dal suddetto parere sostanzialmente si rileva:
- che risultano superate le prescrizioni 1.1, 1.2, 1.6, 1.8, 1.9a, 1.9b, 1.9c, 1.9d, 1.9e, 1.9f, 1.9g, 1.9h, 1.9i, 1.9j, 1.9k, 1.9l e 1.10 di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5255/TRI/DI/B del 23 settembre 2014;
 - in relazione alle prescrizioni 1.3 e 1.4 di cui all'articolo 1 del predetto Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5255/TRI/DI/B del 23 settembre 2014, si raccomanda: (i) di valutare l'integrazione del trattamento chimico-fisico con una sezione di scambio ionico per l'abbattimento del cadmio, essendo le concentrazioni in ingresso superiori di circa 10 volte il limite di scarico; (ii) di prevedere un pozzetto di controllo delle acque emunte dalla barriera idraulica subito a valle del trattamento chimico-fisico, in modo da verificare la reale efficacia del trattamento ai fini di un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti (articolo 243, comma 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), prevedendo, altresì, un adeguato stoccaggio per impedire che le acque non conformi raggiungano lo scarico finale; (iii) di prevedere l'attivazione del by-pass del trattamento biologico, affidato a un controllo on-line dell'azoto ammoniacale, nitrico e nitroso, con riferimento ai limiti allo scarico previsti in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, escludendo l'applicazione della nota 2 in quanto in questo caso le acque emunte sono assimilate a acque reflue industriali (articolo 243 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
 - di avviare al più presto gli interventi integrativi di cui alla prescrizione 1.5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5255/TRI/DI/B del 23 settembre 2014;
 - di completare il sistema di monitoraggio adottando adeguati metodi e strumenti per rilevare i cedimenti del suolo;
 - di verificare periodicamente l'efficienza e l'efficacia della barriera

- idraulica sia sulla base del monitoraggio piezometrico e idrochimico sia sulla base del modello di flusso già disponibile, quest'ultimo opportunamente aggiornato e validato sulla base dei dati via via acquisiti durante lo stesso monitoraggio; ciò al fine di aggiornare o ottimizzare l'intero sistema di bonifica delle acque di falda, in relazione alla risposta idrodinamica e idrochimica;
- Considerato che all'articolo 2 del predetto Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5255/TRI/DI/B del 23 settembre 2014, sono stati erroneamente riportati riferimenti a procedimenti diversi rispetto a quelli approvati con il medesimo decreto;
- Ritenuto di dover pertanto procedere all'annullamento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5255/TRI/DI/B del 23 settembre 2014, e contestualmente procedere all'approvazione:
1. del Progetto "Intervento di bonifica delle acque di falda" di cui al documento "Revisione del Progetto Operativo di bonifica dei suoli e delle acque di falda delle aree di competenza Syndial S.p.A.", i cui lavori sono stati autorizzati, in via provvisoria, con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8811/QdV/M/DI/B del 15 febbraio 2010, con le prescrizioni di cui al citato parere della Struttura Tecnica di Assistenza della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 2. del "Progetto di bonifica delle acque di falda – variante al decreto 15/2/2010 (prot. n. 8811/QdV/M/DI/B) – Revisione 1", trasmesso da Syndial Attività Diversificate SpA con nota del 23 maggio 2013 con protocollo n. 71/2013, con le prescrizioni di cui al citato parere della Struttura Tecnica di Assistenza della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 10 marzo 2015 con protocollo n. 32790, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3740/STA del 20 marzo 2015;
- Considerato che l'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti ha comunicato, con propria nota del 25 giugno 2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, che i decreti ministeriali di approvazione dei progetti di bonifica ex l'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non rientrano tra le tipologie di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

DECRETA

ART. 1

1. È annullato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5255/TRI/DI/B del 23 settembre 2014.
-

ART. 2

1. È approvato il Progetto "Intervento di bonifica delle acque di falda" di cui al documento "Revisione del Progetto Operativo di bonifica dei suoli e delle acque di falda delle aree di competenza Syndial S.p.A.", trasmesso da Syndial Attività Diversificate S.p.A. con nota del 4 dicembre 2008 con protocollo n. 775, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 27396/QdV/DI del 5 dicembre 2008, i cui lavori sono stati autorizzati, in via provvisoria, con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8811/QdV/M/DI/B del 15 febbraio 2010, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) avviare al più presto gli interventi integrativi già indicati nella prescrizione 1.5 dell'articolo 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5255/TRI/DI/B del 23 settembre 2014;
 - b) completare il sistema di monitoraggio adottando adeguati metodi e strumenti per rilevare i cedimenti del suolo;
 - c) verificare periodicamente l'efficienza e l'efficacia della barriera idraulica sia sulla base del monitoraggio piezometrico e idrochimico sia sulla base del modello di flusso già disponibile, quest'ultimo opportunamente aggiornato e validato sulla base dei dati via via acquisiti durante lo stesso monitoraggio.
2. È altresì approvato il "Progetto di bonifica delle acque di falda – variante al decreto 15/2/2010 (prot. n. 8811/QdV/M/DI/B) – Revisione 1", trasmesso da Syndial Attività Diversificate SpA con nota del 23 maggio 2013 con protocollo n. 71/2013, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) In applicazione dell'articolo 243, comma 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo scarico del trattamento delle acque provenienti dalla barriera idraulica Syndial dovrà rispettare i seguenti limiti:
 1. uscita sezione chimico-fisico e sezione di finissaggio (filtrazione dual media e adsorbimento su carboni attivi): CSC della Tabella 2, Allegato 5 – Titolo 5 della Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i composti organo clorurati e per i metalli pesanti, ad eccezione dei parametri zinco e rame che rispetteranno le concentrazioni più restrittive riportate nella Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, colonna "scarico in acque superficiali";
 2. uscita sezione biologico: concentrazioni riportate nella Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, colonna "scarico in acque superficiali";
 - b) in relazione alle prescrizioni 1.3 e 1.4 già indicate nell'articolo 1 del predetto Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5255/TRI/DI/B del 23 settembre 2014:
 1. valutare l'integrazione del trattamento chimico-fisico con una sezione di scambio ionico per l'abbattimento del cadmio, essendo le concentrazioni in ingresso superiori di circa 10 volte il limite di scarico;

2. prevedere un pozzetto di controllo delle acque emunte dalla barriera idraulica subito a valle del trattamento chimico-fisico, in modo da verificare la reale efficacia del trattamento ai fini di un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti (articolo 243, comma 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), prevedendo, altresì, un adeguato stoccaggio per impedire che le acque non conformi raggiungano lo scarico finale;
 3. prevedere l'attivazione del by-pass del trattamento biologico, affidato a un controllo on-line dell'azoto ammoniacale, nitrico e nitroso, con riferimento ai limiti allo scarico previsti in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, escludendo l'applicazione della nota 2 in quanto in questo caso le acque emunte sono assimilate a acque reflue industriali (articolo 243, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- c) gli Enti di controllo locali (ARPA e Provincia territorialmente competenti) dovranno trasmettere al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ed alla Regione Calabria una relazione, con periodicità mensile, contenente i dati sulla quantità delle acque di falda emunta dalla barriera idraulica ed inviate a trattamento.

ART. 3

1. Resta salvo l'obbligo della Syndial Attività Diversificate SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione dei Progetti di cui all'articolo 2, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici, nonché alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale.
2. Gli elaborati progettuali relativi ai Progetti di cui all'articolo 2 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
3. I Progetti di cui all'articolo 2 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
4. La corretta esecuzione ed il completamento dei Progetti di cui all'articolo 2 sono attestati dalla Provincia di Crotone mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Syndial Attività Diversificate SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante dei Progetti di cui all'articolo 2 ne dovrà dare comunicazione alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.

2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero imprevisti punti da sottoporre ad emungimento e/o fossero comunque emunte ulteriori quantità di acqua rispetto a quanto previsto nei Progetti di cui all'articolo 2, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto stesso, dovrà essere predisposta dalla Syndial Attività Diversificate SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 5

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 2 dovrà essere prestata una fidejussione bancaria a cura della Syndial Attività Diversificate SpA a favore della Regione Calabria, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto medesimo in € 20.000.780,00 (venti milioni e settecentottanta euro).
2. La garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 febbraio 2010 con protocollo n. 8811/QdV/M/DI/B, pertanto, è sostituita dalla garanzia di cui al precedente comma 1.

Roma, li

IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM
Avv. Maurizio Bernice

